

TRIBUNALE DI IVREA
Ufficio Fallimentare

Il Collegio in persona dei Magistrati

dott. Vincenzo Bevilacqua	Presidente
dott. Roberta Cosentini	Giudice
dott. Claudia Gemelli	Giudice rel.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza 14.11.2018, osserva quanto segue.

Con ricorso depositato il 29.6.2018 SPECIA Mirko, VARDA Claudio Francesco, LOSCHI Marina Ortensia, AIMONINO Marilena, MONTEU Saulat Luca, TUGNOLO Luigina, CARBONATTO Antonio, DRIUSSO Moreno, GOBBATO Davide, OTTINO Giacomo Marco, GIORGI Rosella, DATA Anna Maria, ROSSI Rosalbino, CHARID Belgacem, CLEMENTE Maria, GIACHETTO Mena Domenica, ROSSI Maria Franca, ROSSI Lucia, STRIPPOLI Loredana, QUERIO Domenica, MOLINARO Maria Angela, GIACOMA ROPOLO Mauro hanno chiesto pronunciarsi ex art. 186 l.f. la risoluzione del concordato preventivo e il conseguente fallimento della srl VISNOVA STARTER DRIVERS IN LIQUIDAZIONE, p.iva 04305230015, con sede in Valperga (TO), via Peradotto n. 18; concordato omologato da questo Tribunale con decreto 2.2.2015.

Il concordato in questione è di tipo liquidatorio. Il piano proposto si fondava essenzialmente sulla cessione del ramo aziendale e dei cespiti non compresi in quest'ultimo, sulla rinuncia al credito da parte di un creditore. La proposta concordataria, pur con la specificazione dell'inesistenza di ogni "*promessa di soddisfacimento certa in favore dei creditori chirografari*" (cfr. piano, p. 4), prevedeva il pagamento del 100% delle spese di procedura e degli altri crediti prededucibili, del 100% dei creditori privilegiati ex art. 2751-bis n. 1 c.c., del 30% dei restanti creditori privilegiati, del 20% dei chirografari. La tempistica di realizzazione del piano era indicata in 26 mesi dall'omologa, poi avvenuta il 2.2.2015, e pertanto entro il 2.4.2017.

I ricorrenti sono pacificamente legittimati attivi alla proposizione della domanda di risoluzione del concordato, in quanto creditori della procedura concordataria, tutti titolari di credito con grado privilegiato ex art. 2751-bis n. 1 c.c.

Hanno dedotto il grave inadempimento in cui è incorsa la società in concordato per aver ad oggi ripartito ai creditori con grado privilegiato ex art. 2751-bis n. 1 c.c. la complessiva somma di € 541.851,08, pari a circa il 60% dell'ammontare complessivo del credito di € 957.156,10 (come da ultimo quantificato in sede di omologa), così residuando un credito di € 415.305,02 non più soddisfabile alla luce del ribasso di prezzo cui è giunto l'ultimo bene (l'immobile) da liquidarsi da parte della società (offerta minima di € 445.000 nell'ultima gara andata deserta).

Hanno quindi ritenuto sussistere il presupposto oggettivo di cui all'art. 186 l.f. oltre che ravvisabile la chiara situazione di insolvenza in capo alla società.

Il contraddittorio è stato regolarmente e tempestivamente instaurato nei confronti della società in concordato, che non si è costituita.



Il liquidatore giudiziale, già liquidatore volontario della società, ha depositato la documentazione richiesta nel decreto di fissazione udienza e nell'udienza 14.11.2018 ha dato atto di come sia stato fatto il possibile per realizzare l'ultimo incombenza liquidatorio, ossia la vendita dell'immobile societario.

Il commissario giudiziale, in udienza, ha evidenziato come siano seguiti ulteriori due tentativi di vendita dell'immobile societario rispetto a quello evidenziato dai ricorrenti: uno andato deserto e l'altro, sospeso, che prevedeva un prezzo a base d'asta di € 337.750 e offerta minima di € 296.250.

Tanto premesso le domande dei ricorrenti sono fondate.

Secondo l'orientamento della Suprema Corte, il concordato preventivo di natura liquidatoria (quale quello in questione) deve essere risolto, ex art. 186 l.f., qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione, in quanto, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, le somme ricavabili dalla liquidazione si rivelino insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare, anche in minima parte, i creditori chirografari e, integralmente, i creditori privilegiati (cfr. *ex multis* Cass. 4398/2015; Cass. 13446/2011).

Invero, pur non essendo oggi più richiesto che il concordato garantisca una certa percentuale di soddisfacimento in favore dei creditori chirografari e pur avendo la società in concordato, come rilevato, espressamente escluso nella proposta che vi fosse una qualche garanzia di certo soddisfacimento dei creditori chirografari, sussiste un inadempimento di “*non scarsa importanza*”, rilevante ex art. 186 l.f., ogni qualvolta si possa ritenere accertata, sulla base di una ragionevole previsione, l'impossibilità di corrispondere una qualsiasi percentuale ai creditori chirografari e di soddisfare integralmente i creditori privilegiati.

Nel caso di specie risulta evidente che la tempistica di adempimento del concordato è spirata (2.4.2017) senza che sia stata completata la realizzazione del piano concordatario con la vendita dell'immobile societario e che, anche laddove, in ipotesi, al prossimo tentativo di vendita detto immobile venisse esitato, si incamererebbe un corrispettivo (€ 337.750 nel *best case*) comunque non sufficiente né al pagamento integrale dei creditori privilegiati (ammonta ad € 415.305,02 solo il credito nei confronti dei privilegiati ex art. 2751-bis n. 1 c.c.) né al pagamento in minima parte dei chirografari.

L'entità del mancato soddisfacimento dei creditori è tale da essere ritenuto di non scarsa importanza, e pertanto rilevante ex art. 186 l.f.

A diverse conclusioni non è possibile giungere dando rilievo alla circostanza che il Liquidatore Giudiziale abbia fatto il possibile per vendere l'immobile che residua così cercando di evitare gli abbassamenti di prezzo.

Invero, come di recente affermato (Cass. n. 18738/2018), pur nell'ormai accentuata natura privatistica del concordato preventivo conseguente alle riforme che si sono succedute negli anni, non è possibile per ciò solo traslare in quest'ambito le regole proprie della materia contrattuale, quale quella che nel valutare l'inadempimento del debitore dà rilevanza ai profili di colpa (art. 1218 c.c.). Ciò in quanto “[...] il concordato preventivo non è un contratto a prestazioni corrispettive, ma un istituto caratterizzato da una natura negoziale temperata da una disciplina che persegue interessi



pubblicistici e conduce, all'esito dell'omologa, alla cristallizzazione di un accordo di natura complessa ove una delle parti (la massa dei creditori) ha consistenza composita e plurisoggettiva. [Ne consegue che] la peculiare natura del concordato impedisce una traslazione tout court in questo ambito delle categorie proprie dell'inadempimento contrattuale. In particolare la non imputabilità al debitore dell'inadempimento non rileva ai fini della risoluzione del concordato poiché l'art. 186 legge fall. intende valorizzare il mancato avveramento del piano, ove non di scarsa importanza, secondo una logica ben diversa da quella dell'art. 1218 cod. civ., a mente del quale l'inadempimento costituisce un fatto causativo di responsabilità a carico della parte inadempiente. È necessario quindi verificare la prospettiva oggettiva della impossibilità di realizzare la promessa soddisfazione dei creditori valorizzando l'inadempimento nella sua dimensione e consistenza piuttosto che l'aspetto soggettivo dell'ascrivibilità di un simile infruttuoso risultato al debitore, a prescindere da eventuali profili di colpa imputabili al debitore” (in termini, Cass. cit.).

Di qui l'irrelevanza dei motivi che hanno condotto al non raggiungimento delle percentuali di soddisfacimento dei creditori indicate nella proposta e quindi all'inadempimento della negozio concordatario.

Il concordato deve, pertanto, essere risolto.

Sussistono altresì i presupposti per dichiarare il fallimento della società in concordato.

I requisiti soggettivi di fallibilità e la competenza territoriale sono già stati oggetto di vaglio in sede di ammissione alla procedura concordataria; lo stato d'insolvenza risulta conclamato dagli elementi sopra descritti, ampiamente dimostrativi del fatto che la società non è in grado di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni; l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è, ai sensi dell'art. 15 ult. co. l.f., ampiamente superiore ad € 30.000.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione disattesa,

dichiara risolto il concordato preventivo della srl VISNOVA STARTER DRIVERS IN LIQUIDAZIONE, p.iva 04305230015, con sede in Valperga (TO), via Peradotto n. 18;

dichiara, ad ogni effetto di legge, il fallimento della srl VISNOVA STARTER DRIVERS IN LIQUIDAZIONE, p.iva 04305230015, con sede in Valperga (TO), via Peradotto n. 18;

nomina giudice delegato della procedura la dr.ssa Claudia Gemelli;

nomina curatore la dr.ssa Lucia Bertoldo, con studio in Ivrea, via XXV Aprile n. 2, in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f.;

ordina alla società fallita il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, entro tre giorni;

stabilisce che l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo abbia luogo (salve diverse indicazioni) nella stanza del G.D. il giorno **28/02/2019 ore 11:00;**

assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al capoverso che precede per la presentazione delle domande di insinuazione nelle forme e modalità di cui all'art. 93 l.f.;

manda alla Cancelleria per le notificazioni e comunicazioni di cui all'art.17 l.f.



Autorizza la prenotazione a debito ex art.146 del d.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso in Ivrea nella Camera di consiglio dell'ufficio fallimentare il 5/12/2018.

Il Presidente
dott. Vincenzo Bevilacqua

Il Giudice est.
dott. Claudia Gemelli

